



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori URSO, CIRIANI, BALBONI, BERTACCO,
DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI,
MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, GARNERO SANTANCHÈ,
STANCANELLI, TOTARO e ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018

Deducibilità fiscale delle perdite rilevate in bilancio su azioni di banche
in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scandalo che ha travolto il sistema bancario veneto ed altri istituti bancari ha già avuto pesanti conseguenze nel sistema produttivo italiano, soprattutto nelle regioni del Nord Est. Ora si aggiunge al danno anche la beffa o meglio al danno e alla beffa ulteriore danno.

Questo disegno di legge intende sopperire ad una delle conseguenze che rischia di gravare ulteriormente su chi ha già pagato il costo dello scandalo bancario.

Come è noto sono molte le piccole e medie imprese che hanno acquistato e iscritto nei propri bilanci azioni di banche negli anni precedenti al crollo del valore dei relativi titoli azionari e al loro assoggettamento alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, anche perché - come emerso in particolare con riguardo a Banca popolare di Vicenza - era assai frequente la prassi dell'istituto di richiedere la sottoscrizione di titoli *a latere* dell'erogazione di credito.

Se non vi sono dubbi sulla indeducibilità fiscale delle svalutazioni operate nel 2015/2016 - sia nel caso in cui le azioni fossero iscritte nell'attivo circolante, sia nel caso in cui fossero iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie - stante l'irrelevanza fiscale delle svalutazioni di bilancio operate sulle azioni, ai sensi degli articoli 92, comma 4, e 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dubbi sorgono con l'avvio delle procedure di risoluzione bancaria e liquidazione coatta amministrativa.

Legittimo chiedersi se ricorrano i presupposti per considerare pienamente realizzata (e non meramente «valutata») la perdita di

valore relativa a quelle azioni, con conseguente sua deducibilità sul piano fiscale.

Nonostante l'articolo 101 del TUIR non contempli, tra le ipotesi «realizzative di una perdita» equiparate a una cessione a titolo oneroso, i casi di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della partecipata, la prassi dell'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che questa equiparazione opera anche nel caso di un risultato economico negativo (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 420 del 5 novembre 2008); tuttavia, con riguardo ai profili temporali, la stessa Agenzia delle entrate afferma che «le minusvalenze derivanti dal fallimento o dalla liquidazione volontaria della partecipata si considerano realizzate [...] al momento della chiusura della procedura di fallimento, ovvero alla chiusura della procedura di liquidazione volontaria della partecipata» (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 5 febbraio 2003, paragrafo 13).

Stando così le cose, le aziende che hanno acquistato azioni delle due banche, il cui valore nei bilanci è stato chiaramente ormai portato a zero, si ritroverebbero con l'ulteriore beffa di non poter neppure recuperare fiscalmente la perdita fino alla chiusura della procedura concorsuale che, nella migliore delle ipotesi, richiederà almeno una decina d'anni.

Se è vero che per le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie soccorre solo il disposto del comma 4 dell'articolo 101 del TUIR, ai sensi del quale si considera sopravvenienza passiva anche la «sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87», è

però vero che anche ad esse dovrebbe potersi applicare il principio sancito dal successivo comma 5 del medesimo articolo 101, con riguardo alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ai sensi del quale la deducibilità delle perdite è ammessa «se risultano da elementi certi e precisi».

Pare evidente che, tanto più in un caso quale quello della liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, disposta ed imposta per atto di legge, si possa rientrare «in un caso» che consenta di considerare realizzata e deducibile ai fini fiscali la perdita di valore sulle azioni contabilizzata in bilancio, senza dover attendere la fine della procedura concorsuale stessa.

La norma proposta consente di superare per il futuro e risolvere per il passato le incertezze che accompagnano la deducibilità dalla base imponibile IRES e dal reddito di impresa delle perdite subite in relazione ad azioni, quote di partecipazioni, obbligazioni

e altri strumenti finanziari emessi da soggetti per i quali sopravviene un provvedimento di legge che ne dispone l'azzeramento del valore, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidazione coatta amministrativa.

Allo stato attuale della normativa è, infatti, dubbio se le imprese in possesso dei relativi titoli «azzerati» possono portare in deduzione fin da ora la relativa perdita di bilancio oppure devono attendere i lunghi anni generalmente necessari per la conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'emittente.

Al fine di risolvere questa incertezza anche con riguardo ai titoli emessi da istituti bancari che sono stati oggetto negli scorsi anni di provvedimenti di legge di risoluzione bancaria e di liquidazione coatta amministrativa, il comma 2 specifica che quanto previsto dal comma 1 può trovare applicazione anche in relazione ad essi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidazione coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto».

2. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge.